

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

OGGETTO: ATTO DI SOTTOMISSIONE - Appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata "porta a porta", servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel Comune di Fondi - CIG 6032206DDA

CONTRATTO:Rep.1448 del 09/05/2016.

IMPRESA:A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser S.A.;

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Fondi

PREMESSO CHE in data 9 maggio 2016 tra il Comune di Fondi e l'A.T.I. De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser SA è stato stipulato il contratto rep. n. 1448 per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata "porta a porta", servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel Comune di Fondi;

CONSIDERATO che il servizio oggetto di appalto, caratterizzato dal conferimento e ritiro domiciliare, ha determinato una significativa modifica del precedente sistema di raccolta dei rifiuti basato sul conferimento a cassonetto stradale;

RILEVATO che nella fase di avvio del servizio, a richiesta dell'Ente ed in via sperimentale, in ragione delle specifiche esigenze manifestate dalle utenze sono state richieste e garantite dall'Appaltatore attività aggiuntive ed integrative non previste dal C.S.A. e nell'offerta tecnica di gara;

TENUTO CONTO che tali esigenze sono state rappresentate nel corso della fase iniziale, dalle Associazioni di categoria e direttamente dagli utenti proprio per corrispondere al meglio alle finalità del nuovo servizio e per rimuovere le varie difficoltà di gestione da parte degli utenti della diverse tipologie di rifiuto differenziato;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni della Commissione consiliare permanente Ambiente si è potuto monitorare la fase di avvio del servizio e rilevare le varie criticità segnalate nonché condividere l'opportunità di procedere ad una variazione di alcune frequenze dei calendari al fine di migliorare l'espletamento del servizio a favore degli utenti;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del C.S.A., - Variazione delle modalità organizzative- prevede che: *"Per tutta la durata dell'appalto il committente si riserva la possibilità di: variare le modalità descritte nei successivi titoli ed articoli, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio.*

Qualora la variazione sia tale da mutare i costi del servizio, per maggiore impegno di personale e mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale in precedenza definita), le parti dovranno preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara”;

DATO ATTO altresì che l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 prevede: al comma 2 lettera c) la possibilità della stazione appaltante di variazione al contratto *“per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”*; al comma 3) che: *“sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione”*; al comma 4) che: *“la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”*;

CONSIDERATO che in previsione della messa a regime del servizio appaltato, a seguito di numerose riunioni tra questuiffici e l'ATI De Vizia Transfer S.p.A./Urbaser SA, è stata riscontrata la necessità di valutare l'adeguamento del C.S.A. con i seguenti servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti inizialmente:

- **UTENZE NON DOMESTICHE**

Conferimento e raccolta organico: 7/7 nel periodo Giugno/Settembre anziché 3/7

Conferimento e raccolta organico: 3/7 nel periodo Ottobre/Maggio anziché 2/7

Conferimento e raccolta plastica e vetro: 2/7 tutto l'anno anziché 1/7

- **UTENZE DOMESTICHE**

Conferimento e raccolta organico: 3/7 tutto l'anno anziché solo periodo Giugno/Settembre

Conferimento e raccolta plastica e vetro: 2/7 tutto l'anno anziché 1/7

PRESO ATTO della relazione tecnico-economica del 14 Febbraio 2017 prot. 8049/A a mezzo della quale l'Appaltatore a fronte della suddetta richiesta di contenere al massimo i costi dei nuovi servizi ha proposto la seguente rimodulazione in decremento delle modalità di esecuzione di alcuni servizi e forniture previsti: a) la riduzione dell'orario di apertura del centro di raccolta rifiuti nonché l'orario delle unità impiegate presso l'info point; b) l'eliminazione del servizio di raccolta all'interno del cimitero comunale; c) la eliminazione della fornitura e manutenzione di attrezzature quali casa dell'acqua e servizio di segreteria telefonica e servizio voip del numero verde; d) la riduzione nel numero di acquisto di mezzi nuovi con conseguente riduzione dell'ammortamento residuo fermo restando i contenuti minimi riportati dal D.M. Ambiente del 13/02/2014 recante “Criteri ambientali minimi” per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani», in

particolare il rispetto del punto 4.3.2 Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e 4.4.2 – Gestione dei centri di raccolta;

PRESO ATTO altresì che dal prospetto analitico dei costi quantificati dall'A.T.I. nella citata relazione tecnico-economica prot. 8049/A del 14.02.2017 i nuovi servizi richiesti, al netto delle compensazioni della rimodulazione, ammontano ad un importo complessivo annuo di € 164.994,02 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che la suddetta proposta di rimodulazione in decremento delle modalità di esecuzione di alcuni servizi e forniture previsti non incide sulla qualità ed efficacia del servizio avendo riguardato forniture non essenziali e riorganizzato gli orari del centro raccolta nonché previsto l'utilizzo di un numero di mezzi perfettamente funzionanti in regola con gli standard qualitativi previsti e tecnicamente idonei alla raccolta e trasporto dei rifiuti ed oggetto di specifica perizia giurata nel rispetto di tutti i requisiti di funzionalità ed efficienza ed i criteri delle normative vigenti;

RITENUTA congrua la richiamata rimodulazione e relativa analisi economica dei costi determinata sulla base dell'elenco prezzi unitari presentato in sede di gara con l'applicazione della stessa percentuale di ribasso praticato nella gara medesima;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 65 del 06.03.2017 con la quale, tra l'altro, è stato preso atto della proposta del Dirigente del V Settore in merito alla necessità di integrare il capitolato Speciale di Appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata "porta a porta", servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori;

TENUTO CONTO che i maggiori oneri per poter garantire la necessaria copertura finanziaria relativa alla variazione dei servizi, sono stati previsti nel Piano Economico Finanziario, approvato in sede di bilancio di previsione 2017, giusta delibera di C.C. n. 28 del 29/03/2017;

VISTA la relazione tecnico-economica relativa alla rimodulazione del servizio appaltato ed ai nuovi servizi proposti, trasmessa dall'ATI De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A., assunta al protocollo di questo Ente al n. 8049 del 14/02/2017 per un importo compensato, tra la riduzione dei servizi e quelli aggiuntivi ed integrativi richiesti dall'amministrazione, con un incremento annuo complessivo pari ad € 164.994,02 oltre IVA;

Considerato con deliberazione di G.M. n. 146 del 21/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

Il Sig. De Vizia Nicola in qualità di procuratore della Associazione temporanea di Imprese tra De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A., esecutrice dei servizi in oggetto, accetta, senza nessuna eccezione, la variazioni dei servizi di cui alla scheda di analisi dei costi assunta al protocollo di questo Ente al n. 8049 del 14/02/2017 agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto stipulato;

Art. 2

L'importo totale complessivo delle varianti risulta essere pari ad € 164.994,02 annuali oltre Iva, pari ad un canone mensile posticipato di € 13.749,50 oltre Iva, a far data dal 01/04/2017.

Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del canone mensile avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa esclusivamente dalla capogruppo mandataria De Vizia Transfer SpA e comunque secondo le procedure e modalità di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 6 del contratto d'appalto, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 3

La revisione del canone seguirà a quanto indicato all'art. 12 del C.S.A. ed all'art. 6 del contratto d'appalto.

Art. 4

L'Impresa dichiara di rinunciare a qualsiasi forma di equo compenso anche per i servizi che hanno subito una variazione superiore al quinto d'obbligo rispetto a quelli previsti in origine e accetta, senza nessuna eccezione, la prosecuzione dei servizi di variante, agli stessi patti secondo la citata scheda di analisi costo di cui all'art 1.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE

Arch. Di Marco Martino